

## Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3  
09090 **VILLA VERDE** (OR)



## Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3  
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 - C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <http://www.comune.villaverde.or.gov.it> E-mail: [sociale@comune.villaverde.or.gov.it](mailto:sociale@comune.villaverde.or.gov.it)

PEC.: [serviziosociale.villaverde@legalmail.it](mailto:serviziosociale.villaverde@legalmail.it)

### DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI

### NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI

### ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA

#### **1. OGGETTO**

Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nel Bando di Accreditamento, le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti connessi alla procedura avente per oggetto: **“BANDO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA”**

#### **2. CRITERIO DI ISCRIZIONE**

Verranno iscritti all'Albo gli operatori economici che, avendo presentato formale istanza, possiedono i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, i requisiti tecnici nonché i requisiti di qualità richiesti col bando.

#### **3. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

Coloro che intendono partecipare alla presente procedura, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle **ore 13.00 del giorno 29 maggio 2018**, pena l'esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Verde (OR), Via Indipendenza n. 3 C.A.P. 09090, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, corriere o consegna a mano, un unico plico, sul quale dovrà indicarsi la denominazione (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo preceduto dall'indicazione **R.T. I.**), l'esatto indirizzo nonché il codice fiscale, il numero di telefono e indirizzo PEC del concorrente e dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

**“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA ”.**

Detto plico dovrà essere idoneamente sigillato, intendendosi con tale espressione la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo antistrappo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico, garantisca la non manomissione e l'integrità dello stesso fino al momento dell'accREDITAMENTO, e dovrà, inoltre, essere controfirmato sui lembi di chiusura dal rappresentante legale della Ditta concorrente.

Farà fede il timbro del protocollo.

Il recapito dei plichi dovrà avvenire nel rispetto del seguente orario dell'Ufficio Protocollo: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.45 ed il Martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

**La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di accREDITAMENTO.**

L'Amministrazione Comunale non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla procedura, resta acquisita agli atti del soggetto accreditante e non verrà restituita.

Con la presentazione della richiesta di accreditamento, l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando, nel presente disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra specificate, recanti l'indicazione della procedura, il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente:

- ↔ Busta A – "Documenti Amministrativi"
- ↔ Busta B – "Offerta Qualitativa".

#### **4. BUSTA "A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"**

Nella busta "A - Documenti Amministrativi" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la documentazione di cui ai successivi punti dal 4.1 al 4.5.

##### **4.1. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA**

Detta istanza, da sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, va redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica allegato al bando. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore della Ditta concorrente e dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla fotocopia in carta semplice, di un documento di identità (fronte retro), in corso di validità, del sottoscrittore. Qualora non sia allegato il documento di identità, la firma dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Possono partecipare al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati le Imprese, le Società, le Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni, le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, che non si trovino in una delle fattispecie previste come cause di esclusione ed in possesso dei requisiti minimi richiesti.

Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori economici e come tali, avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di operatore economico costituito da soggetti **riuniti**, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata unicamente dal legale rappresentante del RTI, Consorzio ordinario o GEIE costituito, mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce il RTI, Consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti che **intendono riunirsi**, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE.

Dovrà inoltre essere presentata, **pena l'esclusione** del costituendo raggruppamento o consorzio, la dichiarazione (utilizzando **il Modulo di dichiarazione Unica**), sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Nella predetta dichiarazione deve essere indicato a quale concorrente, qualificato come mandatario, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il patto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Per i **consorzi stabili** tutte le dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti generali d'idoneità, dovranno essere prodotte dalle società consorziate indicate quali esecutrici del servizio. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle capacità possedute dalle singole imprese consorziate ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.Lgs 50/2016

N.B.: Con riferimento a tutti i soggetti riuniti, ivi compresi i consorzi stabili, nel caso in cui il servizio sia eseguito da una delle imprese consorziate, dovranno essere presentate dall'impresa esecutrice, le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti.

Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore allegata all'istanza, è valida per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario.

Con riferimento ai requisiti di ordine generale, presenta:

A) Una dichiarazione, secondo il modulo allegato, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

- che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non ricorre una delle cause di esclusione previste all'art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016 per uno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 **cessati** dalle relative cariche **nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, **oppure** (qualora ricorra una delle cause di esclusione) **allega** apposita documentazione comprovante l'adozione da parte dell'impresa di una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata per uno o più soggetti di cui all'art.80 comma 3 del d.lgs.n.50/2016 cessati dalle relative cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero si forniscono le seguenti ulteriori dichiarazioni/precisazioni **oppure** che non vi sono stati, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 cessati dalle relative cariche;
- che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/16;
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/16;

- che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi è stato da parte del sottoscritto operatore economico il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore economico, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto operatore economico le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/16, e come tale non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento da parte del sottoscritto operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16, **oppure** che il sottoscritto operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16 e/o non ha fornito la documentazione di cui all'art. 66 co.2 del D.lgs. n.50/16 e/o non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della *legge 19 marzo 1990, n. 55*, oppure che, pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55, è trascorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 **oppure** che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici **oppure** che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della legge n.68/99;
- che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 (ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in conseguenza denunciato alcun fatto all'autorità giudiziaria **oppure** che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all'autorità giudiziaria **oppure** che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;

- che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una qualsiasi relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 **oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione**, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi o dichiari di partecipare in associazione o in consorzio;
- di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, le condizioni contenute nel bando di gara, capitolato e disciplinari;
- di conoscere e di accettare senza riserva alcuna, che eventuali richiami della convenzione e del bando a disposizioni riferite alla normativa previgente si intenderanno automaticamente aggiornate, compatibilmente con le medesime disposizioni, alla normativa sopravvenuta;
- di autorizzare il Comune di Villa Verde al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per le attività attinenti le procedure di gara;
- di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 *-Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* – e di impegnarsi, sin d'ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui alla legge n.136/2010 e s.m.e i;
- di impegnarsi ad applicare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” del Comune di Villa Verde, pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste dalla Legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità”, con particolare riferimento al divieto per i dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il Comune di Villa Verde negli ultimi 3 anni, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dello stesso ente;
- di essere in regola con le disposizioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- che il personale che verrà impiegato nel servizio è in regola con quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 39/2014.
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 18.10.2001 **Oppure** di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta qualitativa degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità contenute nella documentazione di gara impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;
- di accettare eventuale inizio anticipato del servizio, anche in pendenza della fase di controllo dei requisiti, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del PATTO DI ACCREDITAMENTO;
- di osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del servizio;
  - di rinunciare fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito ad eventuali aumenti del costo del servizio, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;
  - di essere regolare ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva) in quanto:
    - è iscritta all'INPS, ed indica da quando, il numero di iscrizione, la sede territoriale dell'ufficio di competenza e il numero di matricola;
    - risulta regolare con il versamento dei contributi alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza;
    - è assicurata all'INAIL ed indica da quando, il numero di iscrizione, la sede territoriale dell'ufficio di competenza, il codice ditta e il numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.);
    - risultata regolare con il versamento dei premi accessori alla data di scadenza del termine per la presentazione dell' e istanza;
- B) Dichiara quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di accreditamento;
- C) Dichiara il numero di dipendenti occupati presso la propria impresa;
- D) Indica il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta elettronica, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), ai quali potranno essere validamente inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti;
- E) Dichiara di autorizzare l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 all'indirizzo PEC all'uopo indicato.

#### **4.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

In riferimento ai requisiti di idoneità professionale, dichiara:

- iscrizione C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle della presente tipologia di servizio
- iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L.R. 16/97 con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del presente bando;
- per le Associazioni di promozione sociale - iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000 e atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente bando;
- per le altre associazioni o enti - atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del presente bando.

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.

Per i Consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016, i requisiti di carattere generale di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio stesso e dai consorziati per i quali il consorzio partecipa.

#### **4.3 REQUISITI DI IDONEITA' GENERALE**

In riferimento ai requisiti di idoneità generale, dichiara :

- l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/1999) e degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. Rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, i requisiti di ordine generale

dovranno essere dichiarati e dimostrati da ciascun componente indicato come esecutore del servizio.

- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”, e nel piano triennale anticorruzione del Comune di Villa Verde, con particolare riferimento al divieto di assumere e/o dare incarichi per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il Comune di Villa Verde negli ultimi 3 anni.

#### **4.4 REQUISITI TECNICI**

In riferimento ai requisiti tecnici, dichiara il possesso:

- dell'esperienza dell'impresa, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), in maniera continuativa, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, nella gestione di servizi di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per conto di enti pubblici. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

#### **4.5 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA**

In riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria, dichiara il possesso:

1) di un fatturato globale d'impresa di importo complessivo, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), non inferiore ad € 50.000,00 ;

2) di un fatturato complessivo degli ultimi tre anni (2015/2016/2017) relativo al servizio oggetto della presente procedura di importo non inferiore a quello posto a base della stessa;

In caso di Consorzi o raggruppamenti tutti i requisiti di ordine generale e le condizioni minime previste dal presente disciplinare, devono essere posseduti, alla data di presentazione dell'offerta, da tutte le imprese associate.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, i soggetti concorrenti alla gara devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nella misura minima del 60% l'operatore economico mandatario e nella misura del 40% restante gli operatori economici mandanti con possesso di almeno il 20% da parte di ciascun operatore raggruppato. Le quote di partecipazione nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, in ragione di quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. n° 50/2016.

#### **4.6 REQUISITI DI QUALITÀ:**

Tale requisito si intende soddisfatto con la presentazione da parte del fornitore nell'apposita **BUSTA B** della seguente documentazione:

1. **Carta Servizi**
2. **Proposta Progettuale**

#### **BUSTA B – OFFERTA QUALITATIVA-**

La **BUSTA B** dovrà contenere:

- CARTA dei Servizi
- Proposta Progettuale

La **Carta dei Servizi** dovrà indicare gli standard qualitativi e quantitativi minimi garantiti, gli obiettivi da perseguire, i diritti in capo al cittadino-utente. Essa deve tendere a garantire un costante livello di qualità del servizio erogato.

Il **Progetto qualitativo** riporterà invece le prestazioni migliorative e aggiuntive a quelle base, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1 "Bando per l'Istituzione e il funzionamento dell'albo dei soggetti accreditati a svolgere il Servizio di Assistenza educativa scolastica ed extrascolastica, Punto E – Requisiti di qualità.

Dovrà altresì indicare se trattasi di offerte migliorative e/o aggiuntive a carattere gratuito per gli utenti o soggette al pagamento di un costo. In tal caso, lo stesso dovrà essere adeguatamente indicato ed essere comunque vantaggioso per l'utente.

Tale offerta, rimane vincolante per il Fornitore e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un'inadempienza a carico della Ditta Fornitrice e relative conseguenze.

#### **4.7. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I RAGGRUPPAMENTI O CONSORZI**

- I **CONSORZI** di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- Nel caso di **CONSORZI STABILI** dovrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili. Inoltre, il titolare dell'impresa consorziata deve rendere la dichiarazione sostitutiva. Le dichiarazioni dovranno essere rese, oltre che dal titolare-legale rappresentante anche dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, mentre i predetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di protocollo del lettera di invito devono rendere la dichiarazione secondo le modalità indicate nel modulo di dichiarazione unica.
- Nel caso di **RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI già costituiti o di GEIE**, deve essere prodotto il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con rappresentanza, conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48 del D.lgs. n. 50/2016) ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE e sue eventuali modifiche. Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il Raggruppamento o il GEIE, nonché i legali rappresentanti dei candidati che fanno parte del Consorzio e partecipano effettivamente alla gara, dovranno produrre le relative dichiarazioni.
- Nell'ipotesi di **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI** ogni singolo operatore economico dovrà dichiarare la quota di partecipazione al R.T.C., di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota medesima e di essere qualificato almeno per la stessa percentuale con riferimento all'importo dei lavori comprensivi degli oneri di sicurezza (art. 48 del D.Lgs. n.50/2016).

#### **5. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO**

In virtù del carattere speciale dell'accreditamento, sono esclusi l'avvalimento e il subappalto.

#### **6. CAUZIONI O GARANZIE RICHIESTE**

Non sono previste

#### **7. CAUSE DI ESCLUSIONE DURANTE LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**



Sono esclusi, **senza che si proceda all'apertura del plico di invio**, i concorrenti il cui plico:

- è pervenuto dopo il termine perentorio previsto, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto dal presente Disciplinare;
- presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
- non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente;
- presenta strappi o altri segni palesi di manomissione.

Le carenze di qualsiasi elemento formale potranno essere sanate attraverso la procedura di **SOCCORSO ISTRUTTORIO** di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; nel caso si tratti di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e dei documenti della procedura di accreditamento, per accedere al soccorso istruttorio il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento al Comune della sanzione prevista dal medesimo comma 9 sopracitato, che viene qui fissata nell'uno per cento dell'importo lordo a base della procedura, pari ad **€ 479,90**.

Nei casi sopradescritti il Comune assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le documentazioni o dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione. Allo scadere del termine assegnato il concorrente che non ha perfezionato il soccorso istruttorio viene escluso dalla procedura di accreditamento. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei restanti casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il Comune ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è parimenti escluso dalla gara.

In tutti i casi di soccorso istruttorio si dovrà dimostrare la sussistenza e validità della documentazione integrata e/o regolarizzata a far data del termine di presentazione delle offerte.

Infine si precisa che non verranno ritenuti validi e quindi presi in considerazione documenti integrativi o sostitutivi pervenuti separatamente al plico dell'offerta, anche se giunti entro i termini.

**Sono in tutti i casi esclusi gli operatori economici :**

- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, siano accertate con qualunque mezzo dal Comune;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante.

## **8. OPERAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA**

Il Responsabile del servizio effettuerà le seguenti operazioni:

- a) verifica che i plichi siano integri, confezionati e pervenuti secondo le modalità prescritte dal disciplinare di gara;
- b) verifica la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta qualitativa;
- c) verifica la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa di cui alla Busta A - Documentazione Amministrativa;
- d) verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016, hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed, in caso positivo, procede ad escludere dalla gara il consorziato;

- e) verifica che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, procede ad escludere l'offerta presentata in forma individuale.

Esaurita la disamina della documentazione amministrativa, il Responsabile del servizio procederà all'apertura della busta "**B-Offerta qualitativa**".

Le operazioni di "gara" saranno verbalizzate.

Le domande di iscrizione, da parte dei soggetti interessati, verranno esaminate dal Responsabile del servizio, entro 10 giorni dalla scadenza del bando e l'esito dell'istruttoria verrà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Villa Verde.

A conclusione dei lavori, il Responsabile definirà quali soggetti fra i richiedenti possiedono i requisiti necessari ai fini dell'accreditamento per lo svolgimento degli interventi e dei servizi e inserisce in via provvisoria ciascun soggetto accreditato all'Albo.

Solo a seguito dell'esito positivo relativamente al riscontro sul possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'iscrizione diverrà definitiva.

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito della valutazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento di approvazione dell'Albo definitivo.

## **9. PATTO DI ACCREDITAMENTO**

In ragione della natura speciale dell'accreditamento, gli operatori utilmente collocati nell'albo non sottoscriveranno con il Comune un contratto bensì un PATTO DI ACCREDITAMENTO nel giorno stabilito dal Comune di Villa Verde.

I soggetti accreditati, una volta scelti da parte degli utenti, dovranno depositare la polizza assicurativa prevista nel capitolato alla voce "copertura assicurativa" di cui all'art. 22 del capitolato.

## **10. INIZIO DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà inizio nei tempi e modi indicati dal Comune di Villa Verde.

## **11. TRATTAMENTO DATI**

Il conferimento dei dati previsti dal presente disciplinare è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di accreditamento, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Comune di Villa Verde.

I dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

## **12. ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI**

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016.

## **13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento di gara è l'Assistente Sociale Dott.ssa Savina Ibba.

## **14. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle sanzioni penali, previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (tale dicitura è già riportata nell'allegato modulo di dichiarazione). Alle dichiarazioni indicate dovrà essere allegata fotocopia di un documento d'identità (fronte retro), in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse.

Tutte le suindicate dichiarazioni potranno essere successivamente verificate, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, da parte di questo Ente, che provvederà alla revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non corrispondenti a verità ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti.

Qualora, nelle dichiarazioni, sia prevista la facoltà di opzione occorre che l'operatore economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta) all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerarsi resa e ciò determina l'esclusione del concorrente ai sensi di quanto prescritto al punto 4.1 del disciplinare.

Si rammenta infatti che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le comunicazioni del Comune agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare, si intendono validamente ed effettivamente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, del decreto legislativo n. 50/2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di accreditamento circa la PEC o l'indirizzo E-mail, già indicato nel modulo di autodichiarazione, al quale ricevere le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione via PEC al seguente indirizzo: [serviziosociale.villaverde@legalmail.it](mailto:serviziosociale.villaverde@legalmail.it)

PER I CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

## **15. INDICAZIONI FINALI**

I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente il sito del Comune di Villa Verde all'indirizzo <http://www.comune.villaverde.or.gov.it> per aggiornamenti e/o chiarimenti alla presente procedura.

La Responsabile del Servizio  
F.to *Dott.ssa Savina Ibba*